



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Vito, 287 85050 TITO

sito web: www.ictito.it
C.F.:96032810762

e-mail: pzic86300a@istruzione.it
Codice Meccanografico: PZIC86300A

Pec: pzic86300a@pec.istruzione.it
C.U.F.: UFJGDE tel./fax 0971.794006

Tito, 12 settembre 2022

→ **Ai Sigg. Genitori**
Al Presidente del Consiglio d'Istituto
Al Personale Docente
Sito WEB
ATTI

Oggetto: Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola

Con la presente, ai sensi del Regolamento UE n. 382/2021, si comunica che non è possibile introdurre e consumare alimenti ad uso collettivo nella scuola. Tale normativa è stata pensata ed emanata anche in funzione di un altro fattore determinante: l'aumento delle intolleranze e delle allergie alimentari, tra cui la celiachia, ad esempio. Un bambino che ingerisce un alimento che contiene un particolare allergene a cui lui è intollerante potrebbe manifestare attacchi allergici sotto forma di shock anafilattico, difficoltà respiratorie, e nei casi peggiori purtroppo può condurre anche alla morte.

La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle sezioni e delle classi comporta rischi in riferimento alle seguenti problematiche:

- 1) il forte aumento di casi di alunni allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
- 2) la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
- 3) la difficoltà oggettiva di diversificare nella sezione/classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo "insieme", tuttavia l'introduzione a scuola di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per il personale scolastico il rischio di sanzioni secondo le recenti normative alimentari. Per questa ragione nelle scuole italiane è severamente proibita l'introduzione di cibo artigianale per utilizzo collettivo, e in generale di alimenti di cui non si può risalire alla provenienza o alle proprietà degli ingredienti presenti, le modalità di conservazione e altri fattori determinanti per la sicurezza alimentare.

Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia i docenti, e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,

È VIETATO

- 1) **introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda preparata dal genitore per il proprio figlio, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergie e intolleranze;**
- 2) **festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze personali, che comportino consumo di alimenti da parte degli alunni prodotti artigianalmente da genitori o da esercenti attività commerciali;**
- 3) **portare dolci farciti con creme o panna e bibite gassate.**

È escluso conseguentemente il consumo di cibi di altra provenienza a scuola, eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio.

Il docente, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare agli alunni.

In ogni caso, nell'ottica della prevenzione e della sicurezza al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo si invitano tutti i genitori a segnalare tempestivamente, ai docenti di classe o di sezione eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, anche se non usufruiscono del servizio mensa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. IZZI Pietro Carmine

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993